



Roma, 13 Ottobre 2016

**NOR16235
SM**

Oggetto: rating di legalità. Aggiornamento del regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con delibera del 13 Luglio 2016, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi: Autorità) ha introdotto alcune modifiche al regolamento per l'assegnazione del rating di legalità.

Come si ricorderà, questo meccanismo:

- ha durata biennale (rinnovabile), ed è stato previsto per le imprese operanti in Italia con fatturato minimo di due milioni di €;
- viene rilasciato dall'Autorità previa domanda telematica del rappresentante legale dell'impresa, in cui questi autocertifica i requisiti previsti dall'art. 2 e, eventualmente, dall'art 3 della delibera;
- si articola da un minimo di una stella (se vengono rispettati i requisiti dell'art. 2) fino ad un massimo di tre stelle (rispetto di tutte le condizioni fissate dall'art. 3), e permette di usufruire di una serie di agevolazioni stabilite nel decreto del Ministro dell'Economia n.57 del 20.2.2014 (relativamente all'accesso ai finanziamenti che fanno capo alla Pubblica amministrazione, alla previsione di meccanismi premiali nelle gare di appalto pubbliche e, infine, all'accesso al credito – vedi per approfondimenti la circolare Conftrasporto NOR14138 del 10 Aprile 2014).

Le modifiche introdotte dall'ultima delibera, hanno interessato:

- a) i requisiti di accesso al rating, previsti:
 - ✓ dall'art.2, lett.f (nel biennio precedente la richiesta di rating, assenza di provvedimenti definitivi emessi dall'autorità competente in materia di violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in merito al quale il nuovo comma 7, art. 2 ha comunque reso possibile l'assegnazione del rating, quando l'accertamento abbia avuto ad oggetto un importo non superiore ai 1.000 € (3.000 €, in presenza di più accertamenti intervenuti sempre nei due anni precedenti la richiesta di rating);
 - ✓ dall'art. 2, lett. g (utilizzo di strumenti pagamento tracciabili, per importi superiori alla soglia massima fissata dalla Legge sulla disciplina dell'uso del contante – attualmente questa soglia ammonta a 3.000 €);
 - ✓ dall'art.2, lett. l, per cui le aziende controllate (in diritto o in fatto) da società estere non possono ricevere il rating senza l'identificazione dei soggetti proprietari;
- b) il mantenimento del rating, per cui (art.3.5 della delibera) il punteggio viene ridotto di un segno + se, nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del dpr 207/2010 (regolamento di esecuzione del d.lgs 163/2006 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi), risultino annotate gravi inadempienze anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza del lavoro, accertate in via definitiva nel biennio precedente la richiesta del rating;

- c) i controlli sulle imprese titolari del rating. In particolare, il comma 2 bis dell'art. 7 stabilisce che ogni anno l'Autorità individui un campione rappresentativo pari al 10% delle imprese in possesso del riconoscimento, distribuito in maniera uniforme sul territorio nazionale, inviando poi l'elenco alla Guardia di finanza per la verifica dei singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 gg, la Guardia di finanza comunica all'Autorità gli esiti delle verifiche.

Sempre in relazione a questo meccanismo, l'Autorità ha diffuso i dati sul rilascio riferiti ai primi sei mesi dell'anno corrente nei quali, rispetto allo stesso periodo del 2015, si è registrato un consistente incremento (616 rilasci contro i 434 dei primi sei mesi del 2015). In crescita anche i trend relativi alle conferme del rating (+311%) e all'incremento del punteggio (+155%).

Il testo della delibera dell'Autorità è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.